

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della Commissione impugnata;

in subordine,

- annullare la decisione per la parte in cui fa riferimento a tutti i territori austriaci di interesse comunitario (cod. AT dell'allegato I della decisione impugnata);

in subordine,

- a) annullare l'inclusione del territorio AT 2102000 «Nockberge» nella decisione della Commissione impugnata e
- b) annullare l'inclusione del territorio AT 2119000 «Gut Walterskirchen» nella decisione della Commissione impugnata,

in subordine,

- annullare l'inclusione nella decisione della Commissione impugnata di determinati territori come siti d'importanza comunitaria per l'habitat delle specie con un grado di rappresentatività ed un punteggio totale B, C e D (in subordine C e D, e, ancora in subordine, solo C) conformemente alle schede degli Stati membri per

- a) tutti i territori inclusi nella decisione impugnata (secondo l'allegato I), in subordine,

- b) tutti i territori austriaci (cod. AT nell'allegato I), in subordine,

- c) solo i territori AT 212000 «Nockberge» e AT 2119000 «Gut Walterskirchen»;

- in ogni caso condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano la decisione della Commissione 22 dicembre 2003 recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE⁽¹⁾. I ricorrenti conducono attività agricole e forestali, nonché altre attività complementari, sui propri terreni, i quali rientrano tra i «siti d'importanza comunitaria» (SIC) stabiliti nella decisione impugnata. I ricorrenti sostengono di essere destinatari di norme comunitarie a seguito di tale decisione. In tale modo si è limitato, oltrepassando la misura della responsabilità sociale, il diritto alla proprietà dei ricorrenti, da tutelare secondo la tradizione costituzionale della Comunità, in modo schematico e senza sopprimere gli interessi in gioco, senza eccezioni e senza alcun appro-

priato risarcimento (o anche solo previdenza compensatoria), nel qual caso sussisterebbe un inadempimento ai sensi dell'art. 230, n. 2. CE, che implicherebbe l'annullamento della decisione impugnata.

I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è parimenti contraria alla direttiva stessa⁽²⁾ sulla quale essa si basa. Né sono correttamente riportati i necessari fondamenti per la valutazione dell'impegno finanziario necessario, né sarebbe garantita la coerenza della rete di zone protette imposta dalla direttiva.

Inoltre i ricorrenti affermano che la Commissione ha omesso, nella decisione impugnata, di circoscrivere esplicitamente la necessaria indicazione degli habitat elencati come «SIC» che sono effettivamente d'interesse comunitario. Infine essi sostengono che per i siti protetti, riguardanti i ricorrenti, sono stati presi in considerazione, ai fini della decisione, dati tecnici falsi. I territori sarebbero quindi erroneamente definiti SIC per determinati habitat delle specie e pertanto la decisione impugnata deve essere annullata.

⁽¹⁾ GU del 21 gennaio 2004, L 14, pag. 21.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

Ricorso presentato l'8 aprile 2004 dalla Adviesbureau Ehcon B.V. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-140/04)

(2004/C 146/10)

(Lingua processuale: l'olandese)

Dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'8 aprile 2004 è stato presentato un ricorso dalla Adviesbureau Ehcon B.V con sede in Reeuwijk (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. M.A. Goedkoop, contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, condannare la Comunità europea a risarcire i danni che la ricorrente ha subito in conseguenza della mancata assegnazione dell'appalto, per un importo di EUR 158 400 maggiorato degli interessi legali fino alla data del completo pagamento;

- condannare la Comunità europea a risarcire i danni a titolo di mancato guadagno, in quanto la ricorrente non ha potuto sfruttare e ampliare la propria competenza in conseguenza del rigetto dell'offerta, per un importo di EUR 60 000 maggiorato degli interessi legali fino alla data del completo pagamento;
- condannare la Comunità europea a risarcire i danni correlati che la ricorrente ha subito per aver perso l'opportunità di ottenere un successivo appalto. I danni correlati subiti a causa della minore probabilità di ottenere un appalto successivo sono quantificati nel 10 % del valore netto dell'appalto successivo, ovvero EUR 25 000;
- in subordine, condannare la Comunità europea a risarcire i danni subiti dalla ricorrente per aver perso l'opportunità di ottenere l'appalto, per un importo di EUR 26 400 maggiorato degli interessi legali fino al giorno dell'intero pagamento;
- condannare la Comunità europea al risarcimento delle spese sostenute dalla ricorrente per preparare l'offerta, per un importo di EUR 10 000 maggiorato degli interessi legali fino al giorno dell'intero pagamento;
- condannare la Comunità europea al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per ottenere elementi di prova e sottoporre il caso al Mediatore europeo, per un importo di EUR 40 000 maggiorato degli interessi legali fino al giorno del completo pagamento;
- condannare la Comunità europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Nel settembre 1996 la ricorrente si è iscritta ad una gara d'appalto aperta indetta dalla Commissione nell'ambito dei servizi relativi alla direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾, tuttavia essa non è stata selezionata.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha agito in contrasto con l'obbligo di trasparenza che deve essere osservato per gli appalti. La ricorrente sostiene che il Mediatore europeo, a seguito di una denuncia della ricorrente, è giunto alla stessa conclusione.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha agito in contrasto con l'art. 3 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽²⁾. Secondo la ricorrente la Commissione, in contrasto con il principio di buona amministrazione, ha trattato i vari offerenti in modo diverso.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha del pari violato l'art. 12, n. 1, della direttiva 92/50/CEE, giacché non ha comunicato alla ricorrente le ragioni del rigetto dell'offerta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta al riguardo.

La ricorrente afferma inoltre che qualora la Commissione avesse agito secondo le regole di buona amministrazione, l'avrebbe ammessa alla fase di assegnazione. A parere della ricorrente, in tal caso, essa avrebbe anche ottenuto l'appalto.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, ai sensi degli artt. 16 e 17, n. 2, della direttiva 92/50/CEE, era tenuta, entro 48 giorni dall'assegnazione dell'appalto, ad inviare una comunicazione concernente l'esito della procedura d'appalto all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

La ricorrente dichiara infine che la Commissione ha tentato di trarla in inganno.

⁽¹⁾ Gara d'appalto aperta – XI.D.1 (GU 1996 C 232, pag. 35).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

Ricorso del Consorzio intercomunale della Lapponia, del Comune di Enontekiö, del Comune di Inari, del Comune di Utsjoki e dell'allevatore di renne Unto Autto contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2004

(Causa T-141/04)

(2004/C 146/11)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 9 aprile 2004 il Consorzio intercomunale della Lapponia, il Comune di Enontekiö, il Comune di Inari, il Comune di Utsjoki e l'allevatore di renne Unto Autto, rappresentati dall'avv. Kari Martinen e dal prof. Pertti Eilavaara, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare e cancellare i dati sulle aree concernenti la Finlandia dalla decisione della Commissione in quanto illegittimi per il modo in cui sono descritti;